Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 28 novembre 2011

TRI11238
MQ-SC

Oggetto: Tributi. Differimento dell'acconto Irpef 2011 e 2012. Pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.275 del 25 novembre 2011, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, che dispone il differimento del versamento dell'acconto Irpef 2011 (cfr ns. circolare TRI11234 del 24 novembre 2011) e 2012 nella seguente misura:

- **17 punti percentuali per l'acconto IRPEF 2011**;
- **3 punti percentuali per l'acconto IRPEF 2012 .**

L'acconto IRPEF, relativo al periodo d'imposta 2011 in scadenza il **30 novembre 2011**, viene, pertanto, rideterminato nella misura dell'**82%** (99%-17%)

Con riferimento al periodo d'imposta 2012, invece, l'acconto IRPEF verrà rideterminato nella misura del 96% (99%-3%) .

Si evidenzia che il versamento dei 17 punti percentuali è prorogato, nei limiti di quanto dovuto a saldo, al termine previsto per il versamento del saldo 2011 (giugno 2012), mentre quello del 3 punti percentuali è prorogato, nei limiti di quanto dovuto a saldo, al termine previsto per il versamento del saldo 2012 (giugno 2013).

Soggetti destinatari
La riduzione dell'acconto riguarda esclusivamente i soggetti IRPEF, ossia i contribuenti tenuti alla presentazione del modello UNICO 2011 PF o del Modello 730/2011 e precisamente:

- Imprenditori individuali;
- Lavoratori autonomi;
- Soci di società di persone;
- collaboratori dell'impresa familiare;
- soci, persone fisiche di Srl Trasparenti (ex art.116 TUIR);
- persone fisiche titolari di redditi da dichiarare nel Modello UNICO PF (ad esempio lavoro dipendente e assimilati, redditi fondiari, redditi diversi, ecc.)
- titolari di redditi di pensione, di lavoro dipendente ed assimilati che hanno presentato il modello 730/2011.

Determinazione e versamento della seconda rata di acconto dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta 2011
Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto Irpef per il 2011 occorre verificare l'importo risultante dal rigo RN33 *"Differenza"* del Modello Unico Persone Fisiche 2011; se l'importo non è superiore a 51,65 euro, l'acconto non è dovuto.

Qualora l'importo sia superiore a 51,65 euro ma inferiore a 257,52 euro, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.
Se l'importo è pari o superiori a 257,52 euro, è, invece, previsto il versamento in due rate:

- la prima, pari al 40% dell'ammontare complessivo, con scadenza ordinaria stabilita al 16 giugno ovvero al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
- la seconda, pari al restante 60%, con scadenza ordinaria stabilita al 30 novembre.

Ciò premesso, la prima rata di acconto Irpef dovuta per il periodo d'imposta 2011 e versata entro il 6 luglio 2011, è stata pari al 39,6% (40% del 99%), dell'intera Irpef dovuta per il 2010.
La seconda rata di acconto Irpef da versare entro il **30 novembre 2011** - a seguito della riduzione di 17 punti percentuali dell'intero acconto Irpef dovuto per il 2011, disposta dal Decreto in esame, sarà pari al **42,4%** dell'Irpef dovuta per il 2010 (82% - 39,6%).

I contribuenti che hanno già versato l'intero acconto Irpef per il 2011, applicando la percentuale del 99%, potranno beneficiare di un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, la quale potrà essere utilizzata in compensazione per il versamento di altri debiti tributari o contributivi.

La riduzione dell'acconto Irpef 2011 riguarda anche i lavoratori dipendenti ed i pensionati, che hanno presentato al proprio sostituto d'imposta, ad un Caf o ad un intermediario abilitato il Modello 730/2011.

I relativi sostituti d'imposta dovranno trattenere l'acconto, applicando la nuova percentuale dell'82% dell'intera Irpef dovuta per il 2010. Per la seconda rata, quindi, dovranno trattenere il 42,4% dell'Irpef 2010, considerando che il restante 39,6% è già stato trattenuto per il versamento della prima rata.

Qualora il sostituto d'imposta abbia già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione, senza considerare la riduzione prevista dal Decreto in esame, dovrà restituire con la "*retribuzione erogata nel mese di dicembre*" le maggiori somme trattenute, qualora ciò non sia possibile , lo stesso dovrà, comunque, restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione successiva.

Il DPCM del 21 novembre è disponibile nel link sotto riportato.

Cordiali saluti